

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 febbraio 2018, n. T00065

**Istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco", ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.**

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco”, ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

**VISTO** l’art.6 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che individua gli esemplari vetusti di piante tra i criteri di reperimento dei Monumenti Naturali;

**VISTO** l’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’art.7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per l’individuazione di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi effettuati dall’Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come previsto dalla L.R. 15 del 16 Novembre 2015;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione Regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017;

**VISTO** l’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Rivodutri (RI) 27 febbraio 2017 n. 9: “Proposta di attribuzione di monumentalità per un albero sito in Comune di Rivodutri (RI) da inserire nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali ai sensi della Legge n. 10/2013 e DM 23 ottobre 2014”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivodutri (RI) 12 aprile 2017 n. 14: “Approvazione relazione tecnica per la richiesta di istituzione del Monumento Naturale del Faggio di San Francesco”;

**VISTA** la nota prot. n. 491754 del 02.10.2017 del Comune di Rivodutri a firma del Sindaco che trasmette la sopra citata Deliberazione di consiglio comunale 12 aprile 2017 n. 14 alla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

**CONSIDERATO** che l'area proposta come Monumento Naturale, di estensione pari a circa 2,9 ha, è costituita da un settore del rilievo di Colle Marcone nel quale si trova il faggio di San Francesco ed è ricompresa all'interno della ZSC IT6020005 "Monti Reatini";

**CONSIDERATO** il valore monumentale del faggio di San Francesco, dovuto all'età superiore ai 200 anni ed alla particolare forma ad ombrello della chioma, portamento arboreo dovuto alle dinamiche diacroniche dello sviluppo stesso della pianta, condizionato dagli agenti atmosferici in condizioni di isolamento;

**CONSIDERATA** la notevole importanza rivestita dal Faggio di San Francesco nella cultura tradizionale del comprensorio, che lega, nel mito e nel culto, la particolare forma della sua chioma ad episodi della vita di San Francesco d'Assisi;

**CONSIDERATO** che nelle immediate pertinenze dell'area si rinvencono anche elementi di interesse storico, archeologico, floristico e paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali, ora rinominata Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, nell'ambito delle sue attività tecnico-operative, ha effettuato analisi e studi puntuali sull'area proposta come Monumento Naturale;

**VISTA** la Determinazione n. G15617 del 16.11.2017, che dichiara conclusa l'istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette indicando l'area circostante il faggio di San Francesco nel Comune di Rivodutri (RI), compatibile con l'istituzione di un Monumento Naturale;

**PRESO ATTO** della volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare e promuovere l'area oggetto di studio;

**RITENUTO** che, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

**RITENUTO** opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione al comune di Rivodutri, che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture regionali competenti in materia di aree protette;

**VISTE** le note relative all'Avviso di pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori del Decreto in oggetto da parte del Comune di Rivodutri (nota prot. n. 654603 del 22.12.2017), da parte della Comunità Montana Montepiano Reatino (nota prot. n. 14790 del 11.01.2018) e da parte della Provincia di Rieti (nota prot. n. 8587 del 08.01.2018);

**CONSIDERATO** che la Proposta di Decreto n. 20707 concernente l'istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" è stata assegnata alla VI Commissione Consiliare con nota prot. cons. reg. n. 1830 del 24.01.2018, per l'acquisizione del relativo parere di competenza ai sensi del comma 3 art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii;

**ATTESO** che sono decorsi i termini, di cui al comma 2 art. 88 del Regolamento dei lavori del

Consiglio Regionale 16 maggio 1973 n. 198 e ss.mm.ii., per l'emissione del parere da parte della suddetta Commissione consiliare;

**RITENUTO** di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco", nel territorio del Comune di Rivodutri in Provincia di Rieti per la comprovata importanza naturalistica, vegetazionale ed in relazione al valore culturale rivestito dal faggio stesso nella tradizione francescana;

### **DECRETA**

1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e s.m.i, il Monumento Naturale "Faggio di San Francesco", nel territorio del Comune di Rivodutri in Provincia di Rieti, di estensione complessiva pari a circa 2,9 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. **DI APPLICARE** all'interno del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" i seguenti divieti:
  - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
  - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
  - la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi ed altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente;
  - l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 8 agosto 1999, n. 350;
  - la raccolta e il danneggiamento di reperti storico-archeologici e di interesse geopaleontologico;
  - l'apertura di nuove strade o piste carrabili e il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e da ogni altra rete stradale esistente, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso e per le attività autorizzate dall'Ente di Gestione;
  - la realizzazione di opere e di interventi che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
  - le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;
  - l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche.
3. **DI GARANTIRE**, nella gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, il rispetto di criteri di eco-sostenibilità e di selvicoltura naturalistica.
4. **DI PREVEDERE**, per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all'articolo 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore. A tale scopo l'Ente

Gestore, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette.

5. **DI AFFIDARE** la gestione del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco” al Comune di Rivodutri, che provvederà all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all’apposizione delle tabelle perimetrali.
6. **DI AFFIDARE** all’Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del paesaggio naturale e culturale conservato attraverso la fruizione del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, archeologico e geologico da parte della cittadinanza, assicurando che gli interventi di valorizzazione vengano progettati ed eseguiti tenendo conto delle risorse ambientali presenti.
7. **DI AFFIDARE** all’Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall’istituzione del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco”, nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.


Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti dell’Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Roma,


Il Presidente  
Nicola Zingaretti

## Allegato A

### Perimetro del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco”.



Perimetro del Monumento Naturale su base topografica CTR 1:10.000



Perimetro del Monumento Naturale su base catastale

Riferimenti catastali (particelle interessate anche solo in parte)

Descrizione del perimetro

Il perimetro si attesta in corrispondenza delle seguenti particelle catastali:

Foglio 2

Particelle 195, 214, 141 (in parte), 196, 199, 200.